



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 30/09/2020

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote per l'anno 2020

L'anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Settembre, alle ore 16:00, nella sala delle adunanze consiliari MUNICIPALE di Piazza Garibaldi, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BRAMANTE MICHELE	SI	LATTANZIO SAVINO	SI
CASTELLANO GRAZIANA	--	D'ERRICO ANTONIO	SI
LOSAVIO CLEMENTINA	SI	TRAMONTE ANTONIO	--
MASI VITO	SI	ZACCARO GIANCARLA	--
PISTOIA LUIGI	SI	MASSARO VITA	--
MASTRANGELO CINZIA	SI	CASTIGLIA GAETANO	--
LIPPOLIS GIUSEPPE	SI	DOGA SABRINA	--
LUCCARELLI NICOLA	SI	MAGGIORE GIUSEPPE	--
PUTIGNANO DOMENICO	SI	GENTILE RAFFAELE	SI
CIAURRO ANTONIO	--	CARDILLO IDA	--
TERMITE ROSA	SI	VIESTI ANTONIO	SI
SCARANO MARIA	SI	QUARTO FABRIZIO	SI
BACCARO MAURIZIO	SI		

Presenti n° 16 Assenti n° 9

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BACCARO MAURIZIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella

misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comune n. 6 del 19/02/2020 per approvazione del DUP e la n. 7 del 19/02/2020 di approvazione del bilancio di previsione con le quali è stato stabilito che le tariffe della nuova IMU sarebbero state stabilite nella misura tale da assicurare l'invarianza di gettito rispetto all'anno 2019 garantito dalla vecchia IUC (IMU e Tasi)

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Immobili adibiti ad abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze) - <i>comma 748</i>	0,60%
Terreni agricoli (non esenti) - <i>comma 752</i>	0,76%

Fabbricati gruppo "D" – comma 753	1,06%
Altri immobili (comprese le aree fabbricabili) – comma 754	1,06%
Immobili di categoria catastale C/1 e C/3 utilizzati direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività	0,92%
Fabbricati rurali strumentali – comma 750	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) - comma 751	0,00%

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Dato atto altresì che l'approvazione delle aliquote di cui alla presente deliberazione garantiscono il gettito IMU per l'anno 2020 pari ad euro 4.871.721,30, previsto con l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e pertanto non determinano variazioni di bilancio;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

PROPONE

1. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Immobili adibiti ad abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze) - <i>comma 748</i>	0,60%
Terreni agricoli (non esenti) – <i>comma 752</i>	0,76%
Fabbricati gruppo "D" – <i>comma 753</i>	1,06%
Altri immobili (comprese le aree fabbricabili) – <i>comma 754</i>	1,06%
Immobili di categoria catastale C/1 e C/3 utilizzati direttamente dal proprietario	0,92 %
Fabbricati rurali strumentali – <i>comma 750</i>	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) - <i>comma 751</i>	0,00%

2. Dare atto che l'approvazione delle aliquote di cui alla presente deliberazione garantisce il gettito IMU per l'anno 2020, pari ad euro 4.871.721,30, previsto con l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e pertanto non occorrono variazioni di bilancio;

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Il dirigente

Dott. Pietro Lucca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dando atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DELIBERA

1. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Immobili adibiti ad abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze) - <i>comma 748</i>	0,60%
Terreni agricoli (non esenti) – <i>comma 752</i>	0,76%
Fabbricati gruppo "D" – <i>comma 753</i>	1,06%
Altri immobili (comprese le aree fabbricabili) – <i>comma 754</i>	1,06%
Immobili di categoria catastale C/1 e C/3 utilizzati direttamente dal proprietario	0,92 %
Fabbricati rurali strumentali – <i>comma 750</i>	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) - <i>comma 751</i>	0,00%

2. Di dare atto che l'approvazione delle aliquote di cui alla presente deliberazione garantisce il gettito IMU per l'anno 2020, pari ad euro 4.871.721,30, previsto con l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e pertanto non occorrono variazioni di bilancio;

3. Di dare mandato al dirigente dei servizi economico finanziari di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

4. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito _____, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

introduce il punto iscritto all'o.d.g. ad oggetto: *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020*, precisando che sono stati presentati n. 1 emendamenti alla proposta di delibera, a firma del Sindaco

Il Presidente passa la parola al Sindaco che da lettura dell'emendamento presentato dallo stesso prot 38377 del 28.09.2020, avente i pareri del Dirigente Finanziario e del Collegio dei Revisori *favorevoli*,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'emendamento proposto dal Sindaco con i relativi pareri favorevoli del Dirigente Finanziario e del Collegio dei Revisori dei Conti;

Sentita la relazione del Sindaco;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art 49 del D.Lgs 267/2000 ed i pareri del Collegio dei Revisori;

Si da atto che prima della votazione esce dall'aula il Consigliere Castiglia

Il Presidente mette in votazione l'emendamento prot 38377 del 28.09.2020 di cui all'allegato a firma del Sindaco Quarto, che con **n. 15 voti favorevoli** ed 1 contrario (Gentile) viene approvato ;

Quindi il Presidente mette in votazione la proposta così come emandata che, con voti espressi in forma palese per appello nominale accerta la seguente votazione:

Presenti 16 assenti 9 (Castellano, Ciaurro, Tramonte, Zaccaro, Doga, Massaro, Maggiore, Cardillo, Castiglia)

Favorevoli 15

Astenuti //

Contrari 1 (Gentile)

Con esito che precede

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così' come modificata a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Sindaco che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante.

Inoltre in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti espressi per appello nominale, proclamati dal Presidente come segue:

Presenti 16 assenti 9 (Castellano, Ciaurro, Tramonte, Zaccaro, Doga, Massaro, Maggiore, Cardillo, Castiglia)

Favorevoli 15

Astenuti //

Contrari 1 (Gentile)

Con esito che precede

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **29/06/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
LUCCA PIETRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **29/06/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
LUCCA PIETRO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Sig. BACCARO MAURIZIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2685

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PALANGA COSIMO PIO** attesta che in data 01/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Massafra, li 01/10/2020

Il Firmatario la pubblicazione
PALANGA COSIMO PIO



Emendamento del Sindaco alla proposta di C.C. n. 1668 del 29/06/2020 avente ad oggetto : " Imposta Municipale propria (IMU) Approvazione delle aliquote per l'anno 2020;

Premesso che il territorio del Comune di Massafra in data 04/07/2020 è stato interessato da eventi meteorici avversi per i quali è stata avviata da parte della regione Puglia l'iter previsto dal D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni;

Che la Giunta della regione Puglia con deliberazione n. 1498 del 10/09/2020 ha accertato la natura del danno, per il Comune di Massafra, ai fogli da 69 a 114 e ha presentato al Ministero delle Politiche agricole e forestali proposta di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche per l'accesso al fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto che alcuni terreni agricoli del Comune di Massafra, in quanto parzialmente montani, sono esenti dall'Imu dal foglio 1 al foglio 52 e 58,64,65,66,74,75,77,78, 79 ,80 e 73 (limitatamente ad alcune particelle) ;

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto che prevedeva un'aliquota del 7,6 per mille per tutti i terreni agricoli non esenti;

Ritenuto necessario ridurre l'aliquota Imu per i terreni in ragione degli ingenti danni economici sofferti dai detentori dei terreni su tutto il territorio comunale mediante la riduzione dell'aliquota dello 0,6 per mille, così che l'aliquota per i terreni per l'anno 2020 viene rideterminata al 7,00 per mille.

Per quanto sopra esposto si propone di modificare la proposta di delibera C.C. n. 1668 del 29/06/2020 come segue:

1. al punto 1 della griglia di definizione delle aliquote delle varie tipologie di immobili come segue:
 - terreni agricoli (non esenti)- comma 752 0,70%
2. al punto 2 modificare la parola €. 4.871.721,30 con la parola €. 4.811.721,30

Dato atto che la riduzione di aliquota dal 7,6 per mille al 7 per mille determina una riduzione del gettito Imu previsto per l'anno 2000 di €. 60,000,00 che verrà coperto mediante corrispondente applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile approvato con il rendiconto 2019, per cui viene proposto apposito emendamento alla deliberazione do C.C. n. 2415 del 24/09/2020 avente ad oggetto : " Variazione al Bilancio di previsione 20/22 . Applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2019 (art. 187 c. 2 del D.Lgs. 267/2000".

Massafra 28/09/2020

Il Sindaco
Avv. Fabrizio Quarto

Città di Massafra

Provincia di Taranto
Servizi Economico Finanziari

**PARERE DEL DIRIGENTE FINANZIARIO SULLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO
PRESENTA DAL SINDACO IN DATA 28/09/2020 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 1668 del 29/06/2020 .**

In data odierna è pervenuta la proposta di emendamento da parte del Sindaco alla proposta di delibera del Consiglio Comunale N. 1668 del 29/06/2020.

Tale proposta prevede una riduzione della aliquota IMU per l'anno 2020 per tutti i terreni agricoli (non esenti) rientranti nel territorio di Massafra pesantemente danneggiati dagli eventi atmosferici del 04/07/2020.

Detta riduzione determina una riduzione del gettito IMU 2020 stimata in €. 60,000,00 che, al fine di salvaguardare gli equilibri di Bilancio, viene coperta mediante applicazione dell'avanzo disponibile approvato con il rendiconto 2019 per pari importo.

La predetta copertura viene disposta con apposito emendamento alla proposta di variazione di Bilancio n. 2415 del 24/09/2020.

Sulla base delle predette considerazioni si esprime parere favorevole.

Massafra 28/09/2020

Il Dirigente
Dott. Pietro Lucca

